

ZENON GROCHOLEWSKI

IL ROMANO PONTEFICE COME GIUDICE SUPREMO NELLA CHIESA

1. Introduzione. — I. *La ingiudicabilità del Romano Pontefice*. — 2. L'assioma « Prima Sedes a nemine iudicatur ». — 3. Il suo fondamento teologico. — 4. Gli atti confermati dal Romano Pontefice « in forma specifica ». — II. *Il diritto-dovere del Romano Pontefice di giudicare*. — 5. Il Romano Pontefice è giudice supremo per tutto l'orbe cattolico. — 6. I modi con i quali egli giudica le cause: *a)* personalmente; *b)* tramite tribunali ordinari della Sede Apostolica; *c)* per mezzo di giudici da lui delegati. — III. *Il diritto dei fedeli di chiedere il giudizio del Romano Pontefice*. — 7. Il can. 1417 § 1 del CIC e il relativo can. 1059 § 1 del CCEO. — 8. Il diritto dei fedeli che sembra affermato in detti canoni. — 9. Tale diritto non è accettabile per vari motivi. — 10. Di quale diritto dei fedeli si tratta in detti canoni? — 11. Due ulteriori precisazioni. — IV. *Il compito legislativo del Romano Pontefice in materia*. — 12. Premessa: i poteri di natura diversa, ma strettamente connessi con il potere giudiziario del Romano Pontefice. — 13. La riserva, da parte del Romano Pontefice, di legiferare in materia, lasciando poco spazio alle legislazioni particolari: *a)* sia nella Chiesa latina; *b)* sia nelle Chiese orientali. — 14. La riserva, da parte del Romano Pontefice, di dispensare dalle leggi processuali. — V. *Il potere-dovere del Romano Pontefice di natura amministrativa riguardante il foro giudiziario*. — 15. Questo « munus » esercita tramite la Segnatura Apostolica. — VI. *Il contributo specifico che la Rota Romana è chiamata a prestare nel nome del Romano Pontefice*. — 16. I compiti della Rota Romana riguardo ai tribunali inferiori. — VII. *Il ruolo del Magistero Pontificio*. — 17. Il Magistero Pontificio valido per l'attività giudiziaria. — 18. L'importanza delle allocuzioni annuali alla Rota Romana. — 19. La valenza di dette allocuzioni per tutti i tribunali della Chiesa. — 20. Gli elementi interpretativi ed esortativi nelle medesime allocuzioni. — VIII. *Il confronto del diritto-dovere del Romano Pontefice in materia giudiziaria con quello del Vescovo diocesano o eparchiale*. — 21. Si tratta del diritto-dovere della stessa natura: *a)* anche il Vescovo diocesano o eparchiale è ingiudicabile nella propria diocesi o eparchia; *b)* anche egli ha il diritto e il dovere di giudicare; *c)* i fedeli possono chiedere anche al Vescovo che avochi a sé una causa; *d)* anche il Vescovo ha per sé la potestà legislativa in materia; *e)* nonché la potestà amministrativa riguardante il foro giudiziario; *f)* come pure il dovere di maestro della fede. — 22. La giustificazione della somiglianza e delle diversità.

1. Parlando della potestà giudiziaria nella Chiesa in riferimento al Romano Pontefice, ci si pongono principalmente le otto seguenti que-

stioni: 1. La ingiudicabilità del Romano Pontefice; 2. Il diritto-dovere del Romano Pontefice di giudicare; 3. Il diritto dei fedeli di chiedere il giudizio del Romano Pontefice; 4. Il compito legislativo del Romano Pontefice in materia; 5. Il potere-dovere di natura amministrativa riguardante il foro giudiziario; 6. Il contributo specifico che la Rota Romana è chiamata a prestare riguardo ai tribunali inferiori nel nome del Romano Pontefice; 7. Il ruolo del Magistero Pontificio; 8. Il confronto di questo potere-dovere nella vastità delineata con quello dei Vescovi diocesani (nella Chiesa latina) o eparchiali (nelle Chiese orientali).

In questo breve intervento — seguendo l'ordine appena prospettato — vorrei piuttosto delineare la problematica anziché approfondirla. In realtà, diversi elementi che indicherò potrebbero costituire l'oggetto di una conferenza a parte.

I. LA INGIUDICABILITÀ DEL ROMANO PONTEFICE.

2. Il CIC al can. 1404 riproduce un assioma di antichissima tradizione ⁽¹⁾, stabilendo che « *Prima Sedes a nemine iudicatur* » (« la Prima Sede non è giudicata da nessuno »). Il CCEO formula questo assioma in modo più chiaro, constatando al can. 1058: « *Romanus Pontifex a nemine iudicatur* » (« Il Romano Pontefice non è giudicato da nessuno »).

Rispettivamente il can. 333 § 3 del CIC e il can. 45 § 3 del CCEO affermano più concretamente: « non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice ». Ulteriormente viene precisato — rispettivamente ai cann. 1629, n. 1, e 1732 del CIC, nonché ai cann. 1310, n. 1, e 996 del CCEO — che non sono impugnabili né le decisioni giudiziarie né gli atti amministrativi del Papa.

Anzi, se qualcuno giudicasse la Prima Sede, i relativi atti e decisioni sarebbero, a norma del can. 1406 § 1 del CIC, da considerare semplicemente « come non fatti ». Inoltre al can. 1372 del medesimo CIC viene stabilito che « chi contro un atto del Romano Pontefice

(¹) Cfr. le fonti del can. 1556 del CIC/17, e del can. 9 del MP *Sollicitudinem Nostram* (AAS 42 [1950] 9, le fonti vengono indicate nel fascicolo separato *Litterae Apostolicae motu proprio datae de iudiciis pro Ecclesia orientali, adnotationibus fontium auctae*, Civitas Vaticana 1958), nonché S. VACCA, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano*, Roma 1993.

ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi sia punito con una censura ».

3. La non impugnabilità degli atti e delle decisioni del Romano Pontefice ha un *fondamento teologico*, concisamente espresso rispettivamente ai cann. 331 e 333 § 1 del CIC e, nella sostanzialmente identica formulazione, ai cann. 43 e 45 § 1 del CCEO.

Nel primo di questi canoni leggiamo: « Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra di tutta la Chiesa; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha nella Chiesa potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale, che può sempre esercitare liberamente ».

Il can. 333 § 1 del CIC (al quale risponde il can. 45 § 1 del CCEO), invece, recita: « Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo su tutta la Chiesa, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari [nel CCEO « su tutte le eparchie »] e i loro raggruppamenti... ».

Non penso sia il caso di soffermarmi qui su questi principi teologici ⁽²⁾.

4. Di per sé sono ingiudicabili anche *gli atti o strumenti confermati dal Romano Pontefice « in forma specifica »*, tranne il caso che lo stesso Pontefice ne abbia dato il mandato (can. 1405 § 2 del CIC, can. 1060 § 3 del CCEO).

La conferma in forma specifica: *a)* presuppone che il Romano Pontefice abbia seriamente esaminato l'atto già emesso; *b)* cambia la natura dell'atto, così che esso assume l'autorità della persona confermante (il Romano Pontefice assume la responsabilità di esso). A tale conferma si oppone quella « in forma comuni », che non presuppone né l'esame accurato dell'atto né la volontà del Romano Pontefice di prenderne piena responsabilità ⁽³⁾.

(2) Al riguardo cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Canoni riguardanti il Papa e il Concilio Ecumenico nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Apollinaris* 63 (1990) 580-590; idem in lingua tedesca *Die Canones über den Papst und das Ökumenische Konzil in dem neuen Codex des Kanonischen Rechtes*, in *Kanon* 9 (1989) 56-62.

(3) Al riguardo cfr. F.J. URRUTIA, *Quandonam habeatur approbatio « in forma specifica »*, in *Periodica* 80 (1991) 3-17, specialmente pp. 7-10, nn. 4-6.

Vedi anche fra l'altro P. FEDELE, *La conferma degli atti giuridici nel diritto ca-*

Il recente *Regolamento generale della Curia Romana*, del 4 febbraio 1992 ⁽⁴⁾, contiene un'importante norma di ordine pratico, stabilendo all'art. 110, §§ 1 e 3, che il Dicastero, che intende chiedere al Romano Pontefice l'approvazione in forma specifica, deve: *a*) farne richiesta per iscritto, *b*) addurre i motivi di tale richiesta, *c*) presentare il progetto di testo definitivo, *d*) lasciare il relativo fascicolo, in modo che il Romano Pontefice lo possa esaminare personalmente; *e*) se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, specificarle ed illustrarle.

Il medesimo articolo al § 4 prescrive: « Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice "in forma specifica approbavit" ».

II. IL DIRITTO-DOVERE DEL ROMANO PONTEFICE DI GIUDICARE.

5. Il can. 1442 del CIC e il can. 1059 § 1 del CCEO pronunciano il principio teologico, secondo il quale in forza del primato di giurisdizione « *il Romano Pontefice è giudice supremo per tutto l'orbe cattolico* ». Ciò scaturisce anche dai canoni citati sopra al n. 3.

Tale constatazione significa che egli può validamente e legittimamente giudicare qualsiasi causa ecclesiastica in qualsiasi grado di giudizio.

nonico, in *Studi in onore di Arrigo Solmi*, vol. II, Milano 1940, 345-365; L. DE LUCA, « *Confirmatio Apostolica accidentalis* », estratto dagli *Studi Economico-Giuridici* (pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Cagliari), Roma 1948, pp. 135, specialmente pp. 46-97, nn. 8-14; F. WERNZ, P. VIDAL, P. CAPPELLO, *Ius canonicum*, vol. VI (*De processibus*), Romae 1949², pp. 276-277, n. 298; M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. I, Romae 1950, pp. 414-417; F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, In Civitate Vaticana 1956⁴, pp. 631-632, n. 274; E. M. EGAN, *The Introduction of a New « Chapter of Nullity » in Matrimonial Courts of Appeal*, Rome 1967, pp. 9-37; A. DI FELICE, *La « confirmatio Pontificis » e la « aperitio oris » come ricorsi ed interventi straordinari circa i provvedimenti ed atti amministrativi*, in *Monitor Ecclesiasticus* 99 (1974) IV, 223-235, specialmente pp. 225-228, 233-234; J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Los actos pontificios como fuente del Derecho Canónico*, in *Ius Canonicum* 16 (1976) n. 32, 280-285; A. VIANA, *El Reglamento General de la Curia Romana (4.II.1992). Aspectos generales y regulación de las aprobaciones pontificias en forma específica*, in *Ius Canonicum* 32 (1992) n. 64, 508-529; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *La « aprobación específica » en la « Pastor bonus » y la seguridad jurídica*, in *Persona y Derecho. Suplemento « Fidelium iura » de derechos y deberes fundamentales del fiel* 3 (1993) 361-423.

(4) AAS 84 (1992) 201-267.

Può anche, in forza di tale suo primato, avocare a sé qualsiasi causa, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite essa si trovi (can. 1417 § 1 del CIC e can. 1059 § 1 del CCEO).

Non è, quindi, in tal caso immaginabile alcuna eccezione di incompetenza.

Evidentemente se il Romano Pontefice giudica una causa in primo grado, la sua decisione, secondo i principi poco fa esposti, non potrà essere impugnata, ma sarà in ogni caso esecutiva.

6. I medesimi canoni (1442 del CIC e 1059 § 1 del CCEO) indicano *i tre seguenti modi con i quali il Romano Pontefice giudica le cause*, cioè: *a)* o personalmente; *b)* o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica; *c)* oppure per mezzo di giudici da lui delegati.

Ad a. Poiché il primato di giurisdizione è prerogativa personale del Romano Pontefice, le conseguenze pratiche indicate poco fa al n. 5 si riferiscono di per sé soltanto all'operato *personale* del Papa.

Sia per la legge universale della Chiesa latina sia per il diritto comune ⁽⁵⁾ delle Chiese orientali, il Romano Pontefice ha riservato a sé il giudizio di determinate cause, quelle cioè enumerate rispettivamente al can. 1405 § 1 del CIC ⁽⁶⁾ e al can. 1060 § 1 del CCEO ⁽⁷⁾.

Ad b. Normalmente il Romano Pontefice non giudica le cause personalmente ⁽⁸⁾, ma principalmente *tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica*, ossia tramite la Rota Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ⁽⁹⁾.

⁽⁵⁾ Circa la nozione del diritto comune, vedi can. 1493 § 1 del CCEO.

⁽⁶⁾ « Ipsius Romani Pontificis duntaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1° eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2° Patres Cardinales; 3° Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4° alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium ».

⁽⁷⁾ « Soli Romano Pontifici ius est iudicandi: 1° Patriarchas; 2° Episcopos in causis poenalibus; 3° eos, qui supremum tenent civitatis magistratum; 4° alias causas, quas ipse ad suum advocaverit iudicium ».

⁽⁸⁾ La *Pastor bonus* cita, ad esempio, le seguenti parole di Innocenzo III, indirizzate nel 1198 ai Vescovi e ai Prelati della Gallia nell'invviare loro un suo Legato: « Quia vero lex humane conditionis non patitur nec possumus in persona propria gerere sollicitudines universas, interdum per fratres nostros, qui sunt membra corporis nostri, ea cogimur exercere, que, si commoditas ecclesie sustineret, personaliter libentius impleveremus » (Proemio, n. 3, in AAS 80 [1988] 844).

⁽⁹⁾ Meno propriamente nella *Pastor bonus* come tribunale della Sede Apostolica viene indicato anche la Penitenzieria Apostolica. Al riguardo cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique — The New Code of Canon Law* (V Congrès International de Droit Canonique — 5th Interna-

Questi tribunali esercitano in modo *vicario* la potestà ricevuta dal Romano Pontefice ⁽¹⁰⁾ (si tratta della potestà ordinaria vicaria: cfr. CIC, can. 131 §§ 1-2, e CCEO, can. 981), e quindi soltanto nei limiti di competenza loro concessa ⁽¹¹⁾. Entro detti limiti giudicano le cause *nel nome e con l'autorità* dello stesso Romano Pontefice (can. 360 del CIC) ⁽¹²⁾.

Ciò però non significa che le decisioni di detti tribunali siano decisioni del Romano Pontefice (a meno che non siano approvate dal Romano Pontefice « in forma specifica »). Possono, quindi, essere impugnate a norma di legge.

Dette competenze giudiziarie, da esercitare nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, sono indicate nella Cost. Ap. *Pastor bonus* rispettivamente agli artt. 122-123 e 128-129, pienamente vevoli per la Chiesa latina ⁽¹³⁾, nonché adattabili ai cann. 1060 §§ 1-2, 1061 e 1065 del CCEO per quanto riguarda le Chiese Orientali. Non mi soffermo su tali competenze, perché saranno oggetto della successiva relazione, quella del prof. P.A. Bonnet ⁽¹⁴⁾.

Comunque, riguardo all'appello diretto alla Rota Romana, occorre avere presente la norma del can. 1632 § 2 del CIC (che non ha riscontro nel CCEO), secondo la quale: « Se l'altra parte ricorre ad

tional Congress of Canon Law, Ottawa 1984), Ottawa 1986, vol. I, 457-458; IDEM, *I Tribunali*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, Città del Vaticano 1990, pp. 396-397.

⁽¹⁰⁾ Nella Cost. Ap. *Pastor bonus* si legge: « ... a Concilio Vaticano II *character*, ut ita dicamus, *vicarius* Romanae Curiae in luce ulterius ponitur, quandoquidem ipsa... non proprio iure neque proprio marte operatur: potestatem enim a Romano Pontifice acceptam exercet essentiali quadam cum Ipso necessitudine, quia huiusmodi potestatis proprium est ut agendi studium cum voluntate illius, a quo oritur, semper coniungat, ea quidem ratione ut eiusdem voluntatis fidelem interpretationem, consonantiam, immo quasi aequalitatem prae se ferat atque manifestet, in Ecclesiarum bonum atque in Episcoporum servitium. Ex huiusmodi indole Romana Curia vim roburque haurit, pariterque officiorum suorum limites ac normarum codicem invenit » (Proemio, n. 8, in AAS 80 [1988] 850-851).

⁽¹¹⁾ Cfr. ibidem, cpv. 2.

⁽¹²⁾ Cfr. anche CONC. VAT. II, *Christus Dominus*, 9; Const. Ap. *Pastor bonus*, Proemio, n. 7, in AAS 80 (1988) 849.

⁽¹³⁾ Al riguardo occorre osservare che, a norma del can. 20 del CIC, devono ritenersi abrogati i relativi cann. 1444 e 1445 del CIC, in quanto la materia è stata integralmente riordinata dalla menzionata Cost. Ap. *Pastor bonus*, artt. 121-130.

⁽¹⁴⁾ Vide sopra, *La competenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, pp. 3-37.

un tribunale di appello diverso, esamina la causa il tribunale superiore in grado, salvo il can. 1415 » ⁽¹⁵⁾.

Ad c. Il terzo modo di giudicare le cause da parte del Romano Pontefice è quello *per mezzo di giudici da lui delegati*. Anche questi giudici esaminano le cause ed emettono le decisioni nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice, però pure le loro decisioni non possono essere considerate come decisioni dello stesso Pontefice, e quindi di per sé sono impugnabili (a meno che lo stesso Pontefice non stabilisca diversamente). Infatti il giudice delegato — similmente come la Segnatura Apostolica o la Rota Romana — è soggetto autonomo della potestà e agisce discrezionalmente sotto la propria responsabilità ⁽¹⁶⁾. Praticamente, riguardo alla responsabilità della decisione, il giudice delegato si trova nella stessa condizione dei menzionati tribunali apostolici, soltanto che, mentre a questi la potestà è stata concessa per il diritto stesso tramite l'ufficio, a quello la potestà è stata concessa alla persona, non mediante l'ufficio (cfr. CIC, can. 131 § 1, e CCEO, can. 981 § 1).

Fra le competenze della Segnatura Apostolica la *Pastor bonus* enumera anche il giudizio delle controversie amministrative deferite ad essa dal Romano Pontefice (art. 123 § 3), e fra quelle della Rota Romana anche il giudizio delle cause (giudiziarie) commesse dal Romano Pontefice (art. 129 § 1, n. 4). Si potrebbe discutere se in tali casi si tratti semplicemente della potestà delegata oppure della potestà ordinaria in quanto detti giudizi sono espressamente previsti dalla legge fra le competenze dei tribunali menzionati. Comunque la questione è piuttosto teoretica. Non ha, infatti, rilevanza pratica, né per quanto riguarda la natura della decisione (fatta nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice, ma sotto la propria responsabilità), né per quanto concerne la non delegabilità (o non subdelegabilità se si trattasse della potestà delegata) della potestà dal Romano Pontefice in tal modo « deferita » o « commessa » (in realtà si tratta della stessa cosa), ossia concessa (cfr. CIC, can. 135 § 3, e CCEO, can. 985 § 3).

Per quanto concerne le decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, la legge stabilisce i modi

⁽¹⁵⁾ Circa tale norma cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L'appello nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Forum* (A Review of the Maltese Ecclesiastical Tribunal) 4 (1993), n. 2, pp. 37-39.

⁽¹⁶⁾ Cfr. F.J. URRUTIA, *Art. cit.* (nt. 3), pp. 13-16, nn. 9-11.

di impugnarle. Invece, riguardo a quelle dei giudici delegati dal Romano Pontefice, spetta al Delegante determinare gli eventuali modi di impugnarle o stabilire la loro non impugnabilità.

Comunque, le decisioni emanate da detti tribunali apostolici nelle cause commesse dal Romano Pontefice sono impugnabili nello stesso modo che le altre decisioni degli stessi tribunali, a meno che venga diversamente stabilito dallo stesso Pontefice (cfr. *Pastor bonus*, art. 129 § 2).

III. IL DIRITTO DEI FEDELI DI CHIEDERE IL GIUDIZIO DEL ROMANO PONTEFICE ⁽¹⁷⁾.

7. Il CIC, al can. 1417 § 1, stabilisce: « *Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere* » ⁽¹⁸⁾.

Lo stesso prescritto in forma più breve si trova nel CCEO, al can. 1059 § 1: « *Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet christifideli causam suam in quovis statu et gradu iudicii cognoscendam ad Romanum Pontificem deferre...* » ⁽¹⁹⁾.

In questa formulazione, in confronto con quella del CIC, le diversità sono soltanto verbali, e non toccano per niente la sostanza del dispositivo. Infatti: *a)* il sostantivo « *fidelis* » del CIC ha lo stesso significato che quello di « *christifidelis* » del CCEO; *b)* l'omissione nel CCEO della specificazione « *sive contentiosam sive poenalem* », che si trova nel CIC, ovviamente non ha rilevanza, in quanto nel

⁽¹⁷⁾ Riproduco qui sinteticamente le osservazioni che ho fatto nell'articolo *Diritto dei fedeli di deferire e di introdurre le cause presso la Santa Sede*, in *I Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società* (Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico: Fribourg 6-11.X.1980), Fribourg Suisse-Freiburg i. Br.-Milano 1981, pp. 559-567. Quindi per ulteriori precisazioni rimando a questo articolo. Comunque nella presente relazione non prendo più in considerazione il CIC/17 né gli schemi del Codice o della « *Lex Ecclesiae Fundamentalis* », ma i canoni del nuovo CIC e del CCEO.

⁽¹⁸⁾ « In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure introdurla avanti alla medesima ».

⁽¹⁹⁾ « In forza del primato del Romano Pontefice qualunque fedele ha diritto di deferire al giudizio del Romano Pontefice la propria causa in qualsiasi stato e grado di giudizio... ».

CCEO si parla di « *causa* » senza alcuna limitazione, anzi la omessa specificazione dà al sostantivo « *causa* » un significato più ampio in quanto comprende anche le eventuali cause amministrative; *c*) anche le espressioni che si riferiscono allo « *status* » e « *gradus* » della causa riguardano soltanto il fattore stilistico della formulazione; *d*) circa le parole del CIC « *cognoscendam ad Sanctam Sedem* », mentre nel CCEO è « *ad Romanum Pontificem* », occorre osservare che è fuori dubbio che sotto il nome « *Sancta Sedes* » qui si deve intendere il solo Romano Pontefice, infatti la norma riproduce il can. 1569 § 1 del CIC/17 e quindi a norma del can. 6 § 2 dell'attuale CIC deve essere interpretata alla luce della tradizione canonica, secondo la quale tradizione, appunto, qui si tratta del solo Papa (ciò appare infatti dalla natura della questione e dal contesto: cfr. CIC, can. 361) ⁽²⁰⁾; *e*) il contenuto dell'espressione « *vel apud eandem introducere* » del CIC, omessa nel CCEO, sembra incluso già nel dispositivo, secondo cui si tratta di causa « *in quovis statu et gradu iudicii* ».

8. Queste disposizioni della legge *insinuano* che dal primato del Romano Pontefice consegue *il diritto di ogni fedele di far giudicare il merito della sua causa, sia fin dall'inizio che in un qualsiasi momento del processo, presso la Santa Sede*, dal Romano Pontefice (che lo può fare — come abbiamo detto sopra — in tre diversi modi).

Infatti: *a*) l'espressione *integrum est* non può che significare « avere il diritto », « potere ». In tale senso, del resto, essa viene adoperata in molti altri canoni ⁽²¹⁾ e nelle traduzioni del Codice nelle lingue moderne; *b*) il verbo *deferre*, può avere diverse accezioni, però quando si riferisce ad una causa, normalmente significa « introdurre », « far giudicare », « far decidere » ⁽²²⁾; *e*) l'*introducere* una causa non può avere altro significato che quello stabilito rispettivamente dal Lib. VII, parte II, sez. I, tit. I. (cann. 1501-1506) del CIC e Tit. XXV, cap. I, art. I. (cann. 1185-1189) del CCEO, cioè di compiere un atto diretto ad istaurare il processo, con il relativo obbligo da parte del foro competente, esistenti i presupposti necessa-

⁽²⁰⁾ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Diritto dei fedeli...* cit. (nt. 17), p. 560, nt. 4.

⁽²¹⁾ *Vide* il senso di detta espressione nel CIC ai cann.: 80 § 3; 212 § 2; 215; 240 § 1; 299 § 1; 497, n. 3; 901; 991; 1031 § 3; 1083 § 2; 1261 § 1; 1505 § 4; e nel CCEO ai cann. 15 § 2; 18; 266, n. 3; 339 § 2; 800 § 2; 1188 § 4; 1533 § 3.

⁽²²⁾ *Vide* CIC, cann.: 1400 § 2; 1444 § 1, n. 1; 1445 § 2; 1692 § 3; nonché 1152 § 3; *Pastor bonus*, artt.: 13; 21 § 1; 52; 58 § 1; 123 § 3; 128, n. 1; 136 § 3; CCEO, cann. 1378 § 3, nonché 863 § 3.

ri, a giudicarla. Quindi, le parole « *integrum est cuilibet fedeli causam suam... cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere* » e la rispettiva espressione del CCEO sembrano assai chiaramente affermare il sopra delineato diritto dei fedeli.

9. *Tale interpretazione*, che spontaneamente scaturisce dalla lettura dei suddetti prescritti della legge, è comunque *inaccettabile*, per vari motivi:

— diversamente da come insinuano i testi citati, dal primato del Romano Pontefice non consegue *un tale diritto dei fedeli*, al quale evidentemente dovrebbe corrispondere l'obbligo da parte del Successore di Pietro di giudicare (sia di persona sia mediante i tribunali della Santa Sede oppure per mezzo di altri giudici da lui delegati) le cause deferite alla Santa Sede (più esattamente al Romano Pontefice) o introdotte avanti alla medesima in virtù del can. 1417 § 1 del CIC o del can. 1059 § 1 del CCEO. Dal primato consegue *il diritto del Romano Pontefice* di giudicare e quindi di avocare a sé qualsiasi causa, fin dall'inizio o in qualsiasi momento della trattazione (vedi sopra nn. 3 e 5);

— *un tale diritto dei fedeli* non risulta affermato nelle fonti del menzionato c. 1569 § 1 del CIC/17 (al quale corrispondeva il can. 32 § 1 della *Sollicitudinem nostram* ⁽²³⁾) riprodotto nell'attuale can. 1417 del CIC e can. 1059 § 1 del CCEO;

— la Santa Sede non ha mai riconosciuto *un tale diritto dei fedeli* durante la valenza del can. 1569 § 1 del CIC/17 e del can. 32 § 1 della *Sollicitudinem nostram*, né lo riconosce adesso, non raramente rispondendo negativamente alla domanda dei fedeli di assumere il giudizio di una causa fuori della competenza ordinaria;

— il riconoscimento di un tale diritto comporterebbe gravi ed inaccettabili conseguenze pratiche per quanto riguarda la retta economia giudiziaria postulata dalla corretta applicazione del principio di sussidiarietà in materia. Davvero non si vede per quale principio o utilità, nonostante l'esistenza nella Chiesa di tribunali gerarchicamente ordinati, la Santa Sede dovrebbe assumersi l'obbligo di giudicare fin dall'inizio o in qualsiasi stadio di trattazione qualunque causa, qualora un fedele lo voglia;

— anche se alcuni sembravano interpretare il can. 1569 § 1 del CIC/17, come insinua la formulazione, nel senso sopra indicato (ad

(23) AAS 42 (1950) 12. Circa le fonti di questo canone cfr. sopra, nt. 1.

es. Blat, Lega-Bartocchetti), generalmente gli autori interpretavano detto § rettamente, affermando *il diritto del Romano Pontefice* di avocare a sé qualsiasi causa di competenza della Chiesa e la conseguente *facoltà dei fedeli di chiedere tale avocazione* (ad es. Wernz-Vidal, Cappello, Roberti, Cabrerros de Anta, Gordon, Mörsdorf, Tocanel, Pieronek, Della Rocca);

— con l'interpretazione, appena accennata, degli autori è consono il can. 1405 § 1, n. 4, del CIC e il rispondente can. 1060 § 1, n. 4, del CCEO, secondo i quali soltanto il Romano Pontefice ha il diritto di giudicare le « cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio » (ed anche, in certo senso, tutti gli altri canoni che riguardano la competenza dei tribunali: *vide* specialmente can. 1407 § 1 del CIC, al quale corrisponde il can. 1073 § 1 del CCEO);

— anche il contesto non permette di interpretare i canoni che stiamo commentando (1517 § 1 del CIC e 1059 § 1 del CCEO), nel senso che ho indicato come inaccettabile; infatti, il § 2 di questi canoni prescrive che la provocazione al Romano Pontefice, di cui stiamo parlando, non sospende la giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa: se fosse vera l'interpretazione insinuata dalle parole del § 1 dei canoni in questione, la giurisdizione nel giudice inferiore nel caso di detta *delatio* o *introductio* dovrebbe essere automaticamente sospesa.

10. Di quale diritto, quindi, dei fedeli si tratta al can. 1517 del CIC e al corrispondente can. 1059 del CCEO? Riguardo ai fedeli, in questi canoni viene affermato *il loro diritto di chiedere l'avocazione della causa* al Romano Pontefice, che può essere concessa o negata. Anzi, l'avocazione concessa può essere anche revocata (così ad es. Cappello, Roberti, Gordon, Tocanel).

Questo diritto dei fedeli trova il suo fondamento nel *diritto del Romano Pontefice* — già menzionato (sopra, n. 5) — che consegue dalla sua potestà primaziale, *di giudicare e quindi di avocare a sé qualsiasi causa ecclesiastica* fin dall'inizio e in qualunque momento di trattazione essa si trovi.

Ovviamente, attesa la menzionata retta economia giudiziaria postulata dalla corretta applicazione del principio di sussidiarietà in materia, l'avocazione della causa viene concessa soltanto per motivi gravi ed eccezionali.

11. Al riguardo, occorre fare ancora *due precisazioni*:

a) Il diritto di giudicare e quindi di avocare qualsiasi causa è una prerogativa personale del Romano Pontefice, conseguente dalla sua potestà primaziale. Quindi la *petizione* di avocazione di per sé deve essere rivolta allo stesso Pontefice. L'avocazione richiesta, invece, può riguardare la commissione della causa ad un tribunale ordinario del Romano Pontefice, ossia al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica o alla Rota Romana (infatti, come è stato affermato sopra al n. 6, ad c. cpv. 2, fra le competenze di questi tribunali è esplicitamente previsto il giudizio delle cause affidate ad essi dal Romano Pontefice), oppure a giudici delegati.

b) Comunque, il Santo Padre in certi limiti esercita questo suo diritto di avocare le cause anche tramite altri. Infatti: a) *per legge* ha affidato al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica l'esame delle petizioni dirette ad ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana (*Pastor bonus*, art. 124, n. 2); b) in forma di *facoltà speciale* ha concesso, nel 1981, al Decano della Rota Romana la possibilità di « avocare al giudizio della S. Romana Rota una causa già pendente presso i Tribunali Ordinari, quando avendo la medesima S. Rota apposte le mani in questioni incidentali riguardanti la causa stessa, fossero emerse irregolarità così gravi da fare ritenere pregiudicato il successivo giudizio di merito se pronunciato dai Tribunali inferiori »⁽²⁴⁾; c) le nuovissime *Normae Rotae Romanae*, invece, prescrivono all'art. 52: « Salvo praescripto can. 1444 § 2, Decani erit, auditis duobus antiquioribus Auditoribus, iam in prima instantia avocare causas de quibus in eiusdem canonis § 1, quoties peculiaria adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant »⁽²⁵⁾.

IV. IL POTERE LEGISLATIVO DEL ROMANO PONTEFICE IN MATERIA.

12. Dal primato del Romano Pontefice consegue anche il suo *potere-dovere di natura legislativa, amministrativa (esecutiva) e magisteriale*, riguardo all'amministrazione della giustizia a livello di Chiesa universale e di singole Chiese particolari. Questo potere-dovere, pur di natura diversa, appare strettamente connesso con il supremo potere giudiziario del Santo Padre nella Chiesa.

⁽²⁴⁾ AAS 74 (1982) 516, n. 4.

⁽²⁵⁾ AAS 86 (1994) 523.

Di questi tre ambiti del *munus* pontificio riguardanti il foro giudiziario tratterò singolarmente, rispettivamente in questo e in due successivi paragrafi (nn. 13-20) della presente relazione.

13. Per quanto concerne il potere-dovere legislativo in materia giudiziaria, a motivo della necessità di salvaguardare l'unitaria organizzazione dell'amministrazione della giustizia in diversi gradi ⁽²⁶⁾, *il Romano Pontefice*, supremo legislatore nella Chiesa, *ha riservato a sé* (vedi CIC, can. 381 § 1, e CCEO, can. 178) la facoltà di legiferare la stragrande parte del diritto processuale, sia della Chiesa latina (CIC, cann. 1400-1752) che delle Chiese orientali (CCEO, cann. 1055-1400, 1468-1487). Alle legislazioni particolari, in realtà, è rimasto poco spazio ⁽²⁷⁾:

a) *Riguardo alla Chiesa latina*, secondo il CIC *spetta* al diritto particolare di emanare le norme circa: il modo di notificare le citazioni, i decreti, le sentenze e altri atti giudiziari (can. 1509 § 1); le spese e gli onorari dei periti (can. 1580); nonché specificatamente ogni Vescovo moderatore del Tribunale deve emanare le norme circa le spese giudiziarie e il gratuito patrocinio (can. 1649 § 1). Inoltre la legge particolare *può*: stabilire il termine per la prescrizione dell'azione penale riguardo ai delitti non punibili a norma del diritto universale (can. 1362 § 1, n. 3), nonché emanare norme circa le persone da ammettere nell'aula del tribunale (can. 1470 § 1), circa il modo di interrogare i testi (can. 1561), e circa la persona che deve mandare ad esecuzione la sentenza (can. 1653 § 1). Per di più il can. 1602 § 3 menziona il regolamento del tribunale (« *ordinatio tribunalis* »).

Oltre a questo, alle *Conferenze Episcopali* è stata data la facoltà di permettere: a) che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici, uno dei quali, in caso di necessità, può essere assunto a formare il collegio (can. 1421 § 2); b) qualora nel primo grado di giudizio non

(26) Nei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, discussi ed approvati durante la Prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi nel 1967, secondo i quali si sarebbe dovuta svolgere la riforma del Codice, sotto il n. 5 fra l'altro si legge: « In comperto est ad iustitiae administrationem necessariam esse in diversis gradibus unitariam quamdam organizationem iustitiae servare; sine qua casio vel ansa daretur incertitudini iudiciorum aut fraudibus aliisque incommodis bene multis aut illorum expeditioni ad Sedem Apostolicam » (in *Communicationes* 1 [1969] 82).

(27) Cfr. J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 431-444.

sia possibile costituire il collegio, « fintantoché perduri tale impossibilità... che il Vescovo affidi le cause ad un solo giudice » nei casi riservati al giudice collegiale (can. 1425 § 4). Queste facoltà delle Conferenze Episcopali, comunque, sembrano riguardare piuttosto i semplici permessi da concedere o negare, però in realtà costituiscono l'oggetto di legislazioni particolari delle Conferenze Episcopali ⁽²⁸⁾.

Infine, per comporre pacificamente le controversie amministrative — che pure esse possono arrivare a costituire l'oggetto del vero processo giudiziario presso la Seconda Sezione della Segnatura Apostolica a norma dell'art. 123 della *Pastor bonus* — il can. 1733 § 2 stabilisce: « La Conferenza Episcopale può stabilire che in ciascuna diocesi si costituisca stabilmente un ufficio o consiglio, che abbia il compito, secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza medesima, di ricercare e suggerire eque soluzioni; se la Conferenza poi non diede tale disposizione può costituirlo anche il Vescovo » (al quale evidentemente in quest'ultimo caso spetta stabilire norme secondo le quali deve procedere un tale ufficio o consiglio).

b) Similmente anche *il Codice per le Chiese orientali* lascia assai esiguo spazio per la legge particolare in materia giudiziaria. Al diritto particolare *viene affidato* di legiferare circa: la sede e gli orari del tribunale (can. 1127); il modo di notificare le citazioni, i decreti, le sentenze e altri atti giudiziari (can. 1192 § 1); le spese e la remunerazione dei periti (can. 1261). Tale diritto inoltre *può* stabilire norme circa: il termine per la prescrizione dell'azione penale di delitti non punibili secondo il diritto comune (can. 1152 § 1, n. 3); il modo di interrogare i testi (can. 1242). Specificatamente la *legge particolare delle Chiese patriarcali* deve stabilire circa il gruppo di Vescovi per esaminare i ricorsi contro i decreti amministrativi del Patriarca (can. 1006), e può inoltre determinare le cause riservate al tribunale ordinario della Chiesa patriarcale (can. 1063 § 4, n. 5). Il *diritto particolare di tutte le Chiese « sui iuris »* può: riservare certe cause al tribunale collegiale di tre giudici (can. 1084 § 1, n. 4); dare norme circa le persone da ammettere nell'aula del tribunale (can. 1129 § 1), circa la persona che deve mandare ad esecuzione la sentenza (can. 1340 § 1), circa la procedura da osservare nella rimozione e nel trasferimento dei parroci (can. 1388, ivi si dice espressamente che tale legge de-

⁽²⁸⁾ Cfr. ad es. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.*, Milano 1990.

ve essere approvata dalla Sede Apostolica). Inoltre si prevedono *statuta* dei tribunali (can. 1285 § 3), che vengono annoverati chiaramente fra le leggi particolari (cfr. can. 1493 § 2).

Anche secondo il CCEO si può ottenere dalle autorità competenti, a norma dei cann. rispettivamente 1087 § 2 e 1084 § 3, il permesso che anche dei fedeli laici possano essere nominati giudici, uno dei quali, in caso di necessità, può essere assunto a formare il collegio; nonché quello che il Vescovo possa affidare le cause ad un solo giudice nei casi riservati al giudice collegiale, qualora nel primo grado di giudizio non sia possibile costituire il collegio, e fintantoché perduri tale impossibilità.

14. All'osservazione circa la facoltà, ampiamente riservata al Romano Pontefice, di legiferare in materia processuale, occorre anche aggiungere quella riguardante *la riserva di dispensare dalle leggi processuali*. Al riguardo occorre notare che — mentre il CIC attribuisce al Vescovo diocesano l'ampia facoltà di dispensare anche dalle leggi universali e quelli particolari emanate dall'Autorità Suprema della Chiesa (can. 87) e il CCEO rispettivamente attribuisce al Vescovo eparchiale l'ampia facoltà di dispensare anche dalle leggi di diritto comune e quello particolare emanato dalla superiore autorità (can. 1538) — nessuno di questi Codici permette a suddetti Presuli di dispensare dalle leggi processuali di quel genere.

Il CIC praticamente riserva tale potestà alla Santa Sede (can. 87 § 1; cfr. anche *Pastor bonus*, art. 124, n. 2), e il CCEO addirittura stabilisce che le leggi processuali non sono suscettibili di dispensa (« dispensationi obnoxiae non sunt »: can. 1537).

V. IL POTERE DI NATURA AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL FORO GIUDIZIARIO.

15. Questo suo *munus*, ossia diritto-dovere, di natura amministrativa ma riguardante il foro giudiziario il Romano Pontefice lo esercita principalmente *tramite la Segnatura Apostolica*, alla quale la *Pastor bonus*, all'art. 124, attribuisce una vasta gamma di competenze in materia ⁽²⁹⁾. Si tratta di:

⁽²⁹⁾ Cfr. al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali*, in *Moni-*

— *Diverse forme di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia*, concepita però non soltanto come controllo, ma principalmente come aiuto da prestare ai tribunali inferiori nello svolgere del loro difficile compito ⁽³⁰⁾, che comprendono: l'esame delle relazioni annuali circa lo stato e l'attività di ogni tribunale, e talvolta anche delle sentenze appositamente richieste, e le relative osservazioni che vengono trasmesse ai rispettivi tribunali; l'esame di numerosi ricorsi o denunce che pervengono alla Segnatura Apostolica circa il modo di procedere dei singoli tribunali e i rispettivi provvedimenti di natura amministrativa od osservazioni al riguardo; le risposte a quesiti presentati o a richieste di consigli; le dichiarazioni dirette ad ovviare a certe irregolarità o abusi nell'amministrazione della giustizia; la collaborazione nelle iniziative dirette a perfezionare l'operato dei tribunali ecclesiastici, ecc.

— *Le misure nei confronti degli avvocati o dei procuratori* nei casi di un eventuale abuso nello svolgimento della loro missione (cfr. CIC cann. 1488-1489; CCEO, cann. 1146-1147). La Segnatura esamina anche i ricorsi gerarchici contro i provvedimenti presi da parte dei moderatori dei tribunali nei confronti degli avvocati o procuratori.

— *L'esame delle petizioni per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana*, nei casi che la Rota Romana non è competente, e i relativi rescritti di concessione o decreti di diniego di tale grazia. In tal modo, come ho già notato, il Romano Pontefice si serve della Segnatura Apostolica nel suo diritto di avocare le cause al suo tribunale.

— *Le altre grazie riguardanti l'amministrazione della giustizia*, specialmente le dispense dai titoli accademici, richiesti dalla legge per gli amministratori della giustizia (cfr. CIC, cann. 1420 § 4, 1421 §

tor Ecclesiasticus 107 (1982) 233-267; idem nella lingua francese *Lignes générales de la jurisprudence de la Signature Apostolique en matière de procédure dans les causes matrimoniales*, in *Revue de Droit Canonique* 32 (1982) 35-73.

⁽³⁰⁾ Passata tale competenza alla Segnatura Apostolica, questa nelle lettere circolari del 28 dicembre 1970 dirette ai Presidenti delle Conferenze Episcopali ha espressamente affermato che intende esercitare la vigilanza « non ea mente ut omnia ad se unum deferat, sed ut fratrum auxilium Tribunalibus Episcoporum offerat, et eisdem, per orbem terrarum dispersis, in bonum animarum servitium praestet per rectam iustitiae administrationem », parlando anche del « optatae cooperationis incrementum et efficacius auxilium praestandum in gravi administrandae iustitiae officio » (nn. 5-6, in AAS 63 [1971] 482).

3, 1435, e CCEO ⁽³¹⁾, cann. 1086 § 4, 1087 § 3, 1099 § 2); le dispense da altre leggi processuali; le commissioni delle cause ad un tribunale assolutamente incompetente per motivo di grado (cfr. CIC, can. 1440, e CCEO, can. 1072); le sanazioni degli atti; le concessioni di diverse altre grazie.

— *La proroga di competenza di tribunali inferiori*, evidentemente nei casi di incompetenza relativa, sia riguardo alle singole cause sia riguardo a tutte le cause di una determinata circoscrizione.

— *L'approvazione o la designazione del tribunale d'appello, riservata alla Santa Sede*, della quale al can. 1438, n. 2, del CIC, nonché al can. 1064 § 2, 1067 § 5, 1068 § 4 del CCEO.

— *La promozione e l'approvazione dei tribunali interdiocesani*, dei quali ai cann. 1423 e 1439 del CIC, ed ai cann. 1067 §§ 1 e 4 del CCEO ⁽³²⁾.

VI. *Il contributo specifico che la Rota Romana è chiamata a prestare nel nome del Romano Pontefice.*

16. Nell'espletamento del proprio *munus*, di natura non strettamente giudiziaria ma riguardante il foro giudiziario, il Romano Pontefice si serve anche della *Rota Romana*. Infatti secondo la *Pastor bonus*, la Rota Romana — oltre al compito (menzionato supra al n. 6) di tutelare nelle singole cause il diritto dei fedeli, principalmente nel grado superiore — svolge anche una duplice funzione verso tutti i tribunali inferiori, ossia: *a*) di provvedere all'unità della giurisprudenza, e *b*) di essere di aiuto, attraverso le proprie sentenze, ai tribunali delle Chiese particolari ⁽³³⁾.

⁽³¹⁾ Come ho già notato (n. 14, cpv. 2), il CCEO stabilisce che le leggi processuali « dispensationi obnoxiae non sunt » (can. 1537). Comunque, il Santo Padre ha concesso alla Segnatura Apostolica, il 25 novembre 1993, un *mandatum speciale* stabile « in deroga al can. 1537 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per poter dispensare dalle norme sui titoli accademici, di cui ai cann. 1084, 4, 1087, 3 e 1099, 2 dello stesso Codice » (Lettera della Segreteria di Stato del 26 novembre 1993, prot. n. 338.462, presso la Segnatura Apostolica prot. n. 23.185/92 VAR).

⁽³²⁾ Appare molto strano che ci voglia l'approvazione da parte della Sede Apostolica nel caso che i Vescovi eparchiali *della stessa Chiesa* « sui iuris » (che non si trovano nel territorio della propria Chiesa patriarcale) erigano un tribunale intereparchiale (CCEO, can. 1067 § 1), invece non viene menzionata la necessità di tale approvazione nel caso che i Vescovi eparchiali *di diverse Chiese* « sui iuris » erigono un tribunale intereparchiale (cfr. can. 1068 §§ 1-3).

⁽³³⁾ Al riguardo cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Problemi attuali dell'attività giudiziaria della Chiesa nelle cause matrimoniali*, in *Apollinaris* 56 (1983) 159-163; in lingua te-

Una particolare importanza — nell'attuale situazione — è da attribuire alla funzione riguardante l'unità della giurisprudenza. Fra le tante affermazioni dei Romani Pontefici al riguardo ⁽³⁴⁾, occorre avere presenti le parole di Giovanni Paolo II: « Alla necessaria tutela della famiglia contribuiscono in misura non piccola l'attenzione e la pronta disponibilità dei tribunali diocesani e regionali a seguire le direttive della Santa Sede, la costante giurisprudenza rotale... senza ricorrere a presunte o probabili innovazioni, ad interpretazioni che non hanno oggettivo riscontro nella norma canonica e che non sono suffragate da alcuna qualificata giurisprudenza. È infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede. Dobbiamo essere persuasi che un esame sereno, attento, meditato, completo ed esauriente delle cause matrimoniali esige la piena conformità alla retta dottrina della Chiesa, al diritto canonico ed alla sana giurisprudenza canonica, quale si è andata maturando soprattutto mediante l'apporto della Sacra Romana Rota » ⁽³⁵⁾.

L'aiuto che la Rota Romana è chiamata a prestare agli operatori di giustizia negli tribunali inferiori ha notevole rilevanza vitale. Altrove ho scritto al riguardo: « Da una parte infatti la responsabilità del giudice ecclesiastico — specialmente nelle cause matrimoniali nelle quali egli deve salvaguardare sia la legge divina dell'indissolubilità del matrimonio che il diritto fondamentale a contrarre un valido matrimonio — è altissima, e per poterla affrontare ci vogliono grande preparazione nonché specifiche doti personali. Dall'altra parte invece

desca *Probleme kirchlicher Ehegerichtsbarkeit heute*, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 33 (1982) 409-411; IDEM, *I tribunali apostolici*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique — The New Code of Canon Law* (V^e Congrès International de Droit Canonique — 5th International Congress of Canon Law, Ottawa 1984), Ottawa 1986, vol. I, 464-469; IDEM, *I Tribunali*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, Città del Vaticano 1990, p. 414.

⁽³⁴⁾ Cfr. ad es. Z. GROCHOLEWSKI, *Processi di nullità matrimoniale nella realtà odierna*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Ed. 2^a, Città del Vaticano 1994, 20.

⁽³⁵⁾ *Allocuzione alla Rota Romana* del 24.I.1981, n. 5, in AAS 73 (1981) 232. Cfr. anche M.F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in *Quaderni Studio Rotale* 1 (1987) 47-72; J. LLOBELL, *Perfezione e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae* (Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici: in Civitate Vaticana 19-24.IV.1993), Città del Vaticano 1994, 1245-1258.

sappiamo che nella maggioranza delle Chiese locali mancano le persone debitamente preparate a svolgere tale delicata mansione giudiziaria; nell'ambito delle singole diocesi non possono spesso acquisire grande esperienza; non raramente hanno altri incarichi e il lavoro nel tribunale è soltanto accessorio. Perciò le sentenze [rotali] — redatte da veri esperti scelti fra i più preparati dei diversi paesi, nelle quali vengono approfonditi i problemi, esposti i chiarimenti appropriati, elaborate le opportune e sagge presunzioni — costituiscono certamente un validissimo aiuto per tutti gli altri che operano nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa »⁽³⁶⁾.

La Segnatura Apostolica, alla quale spetta la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (*Pastor bonus*, art. 124, n. 1), non raramente — sia concedendo una dispensa dai titoli accademici richiesti per gli operatori della giustizia, sia commettendo il giudizio di una causa in terza istanza ad un tribunale locale (*Pastor bonus*, art. 124, n. 2), sia trasmettendo ad un tribunale le osservazioni circa il suo operato (*Pastor bonus*, art. 124, n. 1) — esorta i tribunali a studiare ed a seguire la giurisprudenza della Rota Romana.

VII. IL RUOLO DEL MAGISTERO PONTIFICIO.

17. Molti sono *gli elementi del Magistero Pontificio validi per l'attività giudiziaria della Chiesa* — specialmente per quanto riguarda i sacramenti, la « communio », la potestà nella Chiesa, la giustizia, la carità, ecc. — che devono essere presi in considerazione nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa.

18. Non sottovalutando questo ed anche i discorsi occasionalmente rivolti dal Santo Padre agli operatori della giustizia o a quanti si preparano a tale attività, è da sottolineare soprattutto *l'importanza delle allocuzioni annuali del Romano Pontefice alla Rota Romana*, che del resto giustamente trovano ricca risonanza nella letteratura canonistica riguardo all'attività giudiziaria della Chiesa. In esse non raramente vengono messi in luce punti cruciali per gli operatori della giustizia. Soltanto a mo' di esempio vorrei menzionare l'allocuzione di Pio XII del 1942 sulla certezza morale⁽³⁷⁾, di Paolo

⁽³⁶⁾ *I tribunali apostolici*, cit. (nt. 33), p. 465.

⁽³⁷⁾ AAS 34 (1942) 338-343.

VI del 1976 sull'amore coniugale ⁽³⁸⁾, di Giovanni Paolo II del 1987 e 1988 sulla retta valutazione delle perizie psichiatriche e psicologiche ⁽³⁹⁾ e quella del 1989 sul diritto alla difesa ⁽⁴⁰⁾.

Si tratta del magistero ordinario ed autentico del Romano Pontefice di cui nel CIC, al can. 752, e nel CCEO al can. 599.

Dette allocuzioni sono direttamente rivolte alla Rota Romana, e per essa hanno una valenza del tutto particolare, in quanto — come nota la *Pastor bonus*, nel Proemio, al n. 7 — « è evidente che il compito della Curia Romana... trae dal Pastore della Chiesa universale la propria esistenza e competenza. In effetti, essa in tanto vive e opera, in quanto è in relazione col ministero Petrino e su esso si fonda » ⁽⁴¹⁾. Infatti la Curia Romana è « uno strumento nelle mani del Papa, talché essa non ha alcuna autorità né alcun potere all'infuori di quelli che riceve dal Supremo Pastore » ⁽⁴²⁾. Quindi — come notava già Paolo VI e ripete la *Pastor bonus* — deve essere « uno strumento di immediata adesione e di perfetta obbedienza, del quale il Sommo Pontefice si avvale per l'adempimento della propria missione universale » ⁽⁴³⁾. Conseguentemente la natura e l'attività della Curia Romana « che unicamente consistono... nell'offrire al Papa un aiuto tanto più valido ed efficace, quanto più si sforza di essere più conforme e fedele alla di Lui volontà » ⁽⁴⁴⁾.

La necessità della perfetta adesione alla volontà del Papa, da parte della Curia Romana, viene ribadita anche al n. 8 del medesimo Proemio, dove viene spiegato il carattere vicario della Curia Roma-

⁽³⁸⁾ AAS 68 (1976) 204-208.

⁽³⁹⁾ AAS 79 (1987) 1453-1459; 80 (1988) 1178-1185.

⁽⁴⁰⁾ AAS 81 (1989) 922-927.

⁽⁴¹⁾ « Patet ... Romanae Curiae munus ... ab universalis Ecclesiae Pastore suam et existentiam et competentiam trah[i]t. Ea enim in tantum exstat atque adlaborat, in quantum ad ministerium Petrinum refertur in eoque fundatur » (Proemio, n. 7, cpv. 2, in AAS 80 [1988] 850).

⁽⁴²⁾ « Ipsa veluti instrumentum in manibus Pontificis quodammodo describitur, ita ut nulla vi nullaque potestate polleat praeter eas quas ab eodem Summo Pastore recipit » (ibidem, cpv. 3)

⁽⁴³⁾ « Instrumentum immediatae adhaesionis et absolutae oboedientiae, quo Summus Pontifex ad suam universalem missionem explendam utitur » (ibidem).

⁽⁴⁴⁾ « Haec indoles ministerialis vel instrumentalis aptissime revera videtur huius valde benemeriti venerandique instituti naturam definire eiusque actionem significare, quae totae in eo consistunt ut auxilium Summo Pontifici eo validius et efficacius praestet, quo magis conformiter ac fidelius eius voluntati sese praebere nitatur » (ibidem, cpv. 4).

na: essa « infatti esercita la potestà ricevuta dal Papa... e la caratteristica propria di questa potestà è di collegare sempre il proprio impegno di lavoro con la volontà di Colui, dal quale prende origine. La sua ragion d'essere è quella di esprimere e di manifestare la fedele interpretazione e consonanza, anzi l'identità con quella volontà medesima, per il bene delle Chiese ed il servizio del Vescovi. La Curia Romana trova in questa caratteristica la sua forza e la sua efficacia, ma al tempo stesso anche i limiti delle sue prerogative e un codice di comportamento »⁽⁴⁵⁾.

19. È però evidente che dette allocuzioni *indirettamente si rivolgono a tutti i tribunali ecclesiastici*⁽⁴⁶⁾. Per una ovvia coerenza, i principi richiamati all'attenzione della Rota Romana non possono non valere anche per tutti i tribunali della Chiesa, tanto più che la Rota Romana a sua volta — come già detto — ha il compito di promuovere l'unità della giurisprudenza e di essere di aiuto per i tribunali inferiori.

20. Evidentemente in questi allocuzioni vi sono anche elementi interpretativi della legge e di insistenza sulla sua osservanza.

VIII. IL CONFRONTO CON IL «MUNUS» DEL VESCOVO DIOCESANO O EPARCHIALE IN MATERIA GIUDIZIARIA.

21. Il potere e il compito del Romano Pontefice in materia è *della stessa natura che quello di ogni Vescovo* diocesano nella Chiesa latina o di ogni Vescovo eparchiale nelle Chiese orientali⁽⁴⁷⁾. In realtà:

a) *Anche il Vescovo diocesano o eparchiale è ingiudicabile rispettivamente nella propria diocesi o eparchia.* Infatti, nell'ambito della propria circoscrizione non c'è un'autorità giudiziaria superiore. Quindi secondo la legge: le cause *penali* contro i Vescovi sono riservate al

⁽⁴⁵⁾ Cfr. sopra, nt. 10.

⁽⁴⁶⁾ Giovanni Paolo II lo ha detto espressamente nell'*Allocuzione alla Rota Romana*, del 26 gennaio 1989, n. 1: « Avendo presente che i discorsi pontifici alla Rota Romana, come è noto, si rivolgono di fatto a tutti gli operatori della giustizia nei tribunali ecclesiastici... » (in AAS 81 [1989] 922).

⁽⁴⁷⁾ Al Vescovo diocesano nella Chiesa latina (CIC, cann. 376 e 381 § 1) corrisponde il Vescovo eparchiale nelle Chiese orientali (CCEO, cann. 177 §1, 178).

Romano Pontefice (CIC, can. 1405 § 1, n. 3; CCEO, can. 1060 § 1, n. 2); le cause *contenziose* contro i Vescovi, *nella Chiesa latina* sono riservate alla Rota Romana (CIC, can. 1405 § 3, n. 1), a meno che non si tratti di un Cardinale, nel qual caso sarebbe competente il Romano Pontefice (CIC, can. 1405 § 1, n. 1), *nelle Chiese orientali*, invece, al Tribunale del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al tribunale designato dal Romano Pontefice (a norma dei cann. 1062 § 3 e 1060 § 2 del CCEO) e se si tratti del Patriarca al Romano Pontefice (CCEO, can. 1060 § 1, n. 1); contro gli *atti amministrativi* dei Vescovi diocesani o eparchiali si può ricorrere soltanto all'autorità superiore (CIC, can. 1737; CCEO, can. 997 § 1; *Pastor bonus*, art. 123).

b) *Anche il Vescovo diocesano o eparchiale ha sia il diritto che il dovere di giudicare.* Il Concilio Vaticano II, concordamente con la Sacra Scrittura e Tradizione, ha riaffermato che, in virtù della potestà conferita ai Vescovi nella consacrazione episcopale ⁽⁴⁸⁾, essi « hanno il sacro diritto e, davanti al Signore, il dovere riguardo ai loro sudditi... di giudicare » ⁽⁴⁹⁾. Tale constatazione teologica trova riflesso rispettivamente nel CIC al can. 1419 § 1 e nel CCEO al can. 1066 § 1, secondo i quali il Vescovo diocesano o eparchiale è, nella propria diocesi o eparchia, giudice per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto. Egli quindi viene chiamato « iudex natus » nella propria diocesi o eparchia, come il Papa è « iudex natus » per tutta la Chiesa.

Analogicamente come il Romano Pontefice, il Vescovo diocesano o eparchiale può giudicare nei tre seguenti modi: personalmente, o tramite il suo tribunale ordinario, oppure per mezzo dei giudici delegati. *Personalmente*: ciò risulta dai canoni appena citati; inoltre ambedue i Codici stabiliscono che il Vescovo (rispettivamente diocesano o eparchiale) può riservare a sé qualche causa (CIC, can. 1420 § 2; CCEO, can. 1086 § 2). *Tramite il proprio tribunale ordinario*: sia il Codice della Chiesa latina sia quello delle Chiese orientali impone al Vescovo (rispettivamente diocesano o eparchiale) di costituire il proprio tribunale (CIC, cann. 1420 ss.; CCEO, cann. 1086 ss.), permettendo comunque che i Vescovi costituiscano un tribunale comune per più circoscrizioni ecclesiastiche (CIC, cann. 1423 e 1439; CCEO,

⁽⁴⁸⁾ *Lumen gentium*, 21-27.

⁽⁴⁹⁾ « Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos... iudicium faciendi » (*Lumen gentium*, 27).

cann. 1067-1068). *Per mezzo dei giudici delegati*: il can. 135 § 3 del CIC e il corrispondente can. 985 § 3 del CCEO parlano, invero, della indelegabilità della potestà giudiziaria, però essa si riferisce ai giudici o collegi giudiziali, non invece al Vescovo diocesano o eparchiale che nell'ambito della propria circoscrizione certamente può costituire un tribunale ad hoc per una causa concreta, nel qual caso si tratta della potestà delegata (cfr. CIC, can. 131 § 1; CCEO, can. 981 § 1).

c) Come i fedeli possono chiedere che il Romano Pontefice avochi a sé una causa, così *possono anche chiedere al proprio Vescovo (diocesano o eparchiale) che avochi a sé qualche causa* per la quale è competente il suo tribunale ordinario (diocesano o interdiocesano, eparchiale o intereparchiale⁽⁵⁰⁾). Ciò risulta chiaramente dal sopra menzionato prescritto di legge che permette al Vescovo di riservare a sé le cause (CIC, can. 1420 § 2; CCEO, can. 1086 § 2).

d) Analogo alla potestà legislativa del Romano Pontefice nella materia giudiziaria è *il potere legislativo del Vescovo diocesano o eparchiale*, anche se esso, come ho già rilevato, è realmente a norma del CIC e del CCEO molto limitato.

e) Ampissima, invece, appare in detti Codici *la potestà amministrativa del Vescovo diocesano o eparchiale riguardante il foro giudiziario*. Infatti, secondo il CIC, al Vescovo diocesano sono riservati i seguenti atti: nominare il vicario giudiziale (can. 1420 § 1), i vicari giudiziali aggiunti (cf. can. 1420 § 3), altri giudici diocesani (can. 1421, § 1), il promotore di giustizia e il difensore del vincolo (can. 1435), nonché gli altri che compongono il tribunale (can. 470); rimuovere tali persone (cann. 1422 e 1436 § 2); punire i giudici a norma del c. 1457 § 1 (*vide* cann. 1341 e 1717ss.); confermare o meno il vicario giudiziale e i vicari giudiziali aggiunti dopo aver preso possesso della propria diocesi (can. 1420 § 5); approvare gli avvocati che intendono esercitare presso il suo foro (can. 1483), ed espellerli dall'albo (can. 1488); approvare le persone ad esercitare il compito di uditori (can. 1428 §§ 1-2); riservare, come già detto, a sé alcune cause (can. 1420 § 2); commettere le cause più difficili o di maggiore

(50) Evidentemente, nel caso del tribunale interdiocesano o intereparchiale, il Vescovo può riservare a sé soltanto le cause per le quali sarebbe competente il suo tribunale diocesano o eparchiale qualora non fosse stato eretto un tale tribunale intercircoscrizionale.

importanza a un numero di giudici più elevato (can. 1425 § 2); assegnare una causa ai giudici senza seguire il turno previsto (can. 1425 § 3); permettendogli la Conferenza Episcopale, affidare al giudice unico le cause riservate al collegio di tre giudici (can. 1425 § 4); decidere la questione circa la ricsuzione del vicario giudiziale (can. 1449 § 2); permettere che nel territorio della sua giurisdizione un giudice di altra diocesi raccolga le prove (can. 1469 § 2); essere informato che giudica nel proprio territorio un giudice espulso con violenza dalla sua circoscrizione o impedito di esercitare in essa la giurisdizione (can. 1469 § 1); stabilire norme sulle tariffe da applicarsi nel suo tribunale (can. 1649 § 1); a meno che la legge particolare non stabilisca altro, mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o mediante altri (can. 1653 § 1); per quanto riguarda il processo penale: fare personalmente o designare una persona a compiere l'investigazione previa (can. 1717 § 1), decidere poi se procedere e in che modo (can. 1718), commettere al promotore di giustizia che esibisca il libello accusatorio (can. 1721 § 1), durante il processo penale prendere le opportune precauzioni (can. 1722), imporre o consentire che il promotore di giustizia rinunci all'istanza (can. 1724 § 1).

Comunque la responsabilità del Vescovo diocesano verso il proprio tribunale non si esaurisce in questi atti, ma è di natura generica: a lui spetta dirigere il tribunale (« tribunal moderari »: can. 1649 § 1; « tribunali praeesse »: cann. 1449 § 2, 1488 § 1). In altre parole, egli, con il suo potere amministrativo riguardante il tribunale, è responsabile della retta amministrazione della giustizia nella diocesi (preparazione del personale, osservanza della legge da parte del tribunale, ecc.)⁽⁵¹⁾. E soltanto al Vescovo diocesano spetta di mettersi d'accordo con altri Vescovi diocesani per formare un tribunale interdiocesano (can. 1423 § 1). Proprio lui in modo particolare deve impegnarsi perché, salva la giustizia, le liti, nei limiti del possibile, siano evitate nel popolo di Dio e quanto prima risolte pacificamente (can. 1446 § 1).

In linea di massima, gli stessi compiti amministrativi riguardanti il foro giudiziale commette il CCEO al Vescovo eparchiale. Cfr. ri-

⁽⁵¹⁾ Il Vescovo diocesano, quindi, viene chiamato — soprattutto costantemente dalla Segnatura Apostolica — *moderatore (moderator)* del tribunale, nonché detto Tribunale Apostolico, a cui, fra l'altro, è stata affidata la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (Cost. Ap. *Pastore bonus*, a. 124, n. 1), spesso nei problemi concreti dei singoli tribunali si rivolge direttamente al Vescovo.

spettivamente i cann.: 1086 §§ 1 e 3; 1087 § 1; 1099 § 1; 244 § 1; 1100 § 2; 1115 § 1 (insieme con 1468 ss.); 1088 § 3; 1141; 1146; 1093 §§ 1-2; 1086 § 2; 1084 § 2; 1090 § 1; 1084 § 3; 1107 § 1; 1128 § 2; 1128 § 1; 1335 (insieme con 1070); 1340 § 1; 1468 § 1; 1469; 1472 § 1; 1473; 1475 § 1; 1107 § 1; 1146 § 1; 1067 § 1; 1068 § 1; 1103 § 1.

f) Anche i Vescovi diocesani o eparchiali sono « *autentici dottori e maestri della fede* per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo » (CIC, can. 753; CCEO, can. 600). È evidente che il magistero del Vescovo diocesano o eparchiale può, ed anzi in certe circostanze deve, riguardare le questioni connesse con l'attività giudiziaria.

22. *La somiglianza e le difformità* fra la potestà e il compito del Romano Pontefice e la potestà e il compito del Vescovo diocesano o eparchiale in materia sono determinate da principi teologico-giuridici generali che regolano le relazioni fra dette due Autorità nella Chiesa.

La somiglianza è dovuta al fatto che l'ufficio del Papa è, nel senso stretto della parola, ufficio vescovile ⁽⁵²⁾. La sua missione, per quanto riguarda il contenuto, è uguale a quella che ogni Vescovo possiede nella sua diocesi o eparchia: come ogni Vescovo, il Papa è maestro di dottrina, sacerdote del sacro culto e ministro del governo (CIC, can. 375 § 1), ossia la sua missione comprende i « munerata » di santificare, di insegnare e di governare, dei quali quest'ultimo « munus » include in sé la potestà legislativa, amministrativa e giudiziaria (CIC, cann. 135 e 391; CCEO, cann. 985 e 191).

Le difformità, invece, provengono da due fattori; *a*) la missione specifica del Papa si differenzia da quella dei singoli Vescovi in quanto non è limitata ad un territorio o ad una categoria di fedeli, ma è estesa a tutta la Chiesa e a tutti i fedeli (cfr. CIC, cann. 331, 333 § 1; CCEO, cann. 43, 45 § 1); *b*) la potestà del Vescovo diocesano o eparchiale inoltre nella circoscrizione affidatagli — pur essendo « ordinaria, propria e immediata » — è circoscritta in quanto certe cause « dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono ri-

(52) Cfr. ad es. R. METZ, *Der Papst*, in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts* (hrsg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz), Regensburg 1983, pp. 259-262.

servate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica » (CIC, can. 381 § 1); cosa in modo più completo espressa nel CCEO: « Il Vescovo eparchiale, al quale cioè è stata affidata una eparchia da governare (« pascenda ») nel nome proprio, la regge come vicario e legato di Cristo; la potestà che egli esegue personalmente nel nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, anche se l'esercizio di questa potestà in ultima analisi viene regolata dalla suprema autorità della Chiesa e può essere circoscritta entro certi limiti in considerazione dell'utilità della Chiesa o dei cristifedeli » (can. 178) ⁽⁵³⁾.

⁽⁵³⁾ « Episcopus eparchialis, cui scilicet eparchia nomine proprio pascenda concredita est, eam ut vicarius et legatus Christi regit; potestas, qua ipse nomine Christi personaliter fungitur, est propria, ordinaria et immediata, etsi a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem potestatis ultimatim regitur et certis limitibus intuitu utilitatis Ecclesiae vel christifidelium circumscribi potest ».